



Città di Sesto San Giovanni

Medaglia d'Oro al Valor Militare

OGGETTO: Costituzione di una società multicomunale “in house” ex art. 113 comma 5 lettera c) del d. lgs. n° 267/2000 denominata “Energie Locali Srl” ed affidamento del servizio di pubblica illuminazione.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni è proprietario di alcuni degli impianti localizzati sul territorio e lo diverrà per la totalità degli impianti stessi al termine contrattuale (fine aprile 2006) con la Società So.l.e. SpA; questo servizio è attualmente gestito mediante “atto transattivo” (delibera C.C. 20 aprile 2001) dalla Società So.l.e. SpA;

La criticità del servizio pubblico di illuminazione è correlata ad aspetti cruciali per la qualità della vita dei cittadini e per la gestione delle risorse collettive, quali la sicurezza dei luoghi pubblici, la capillarità del servizio, la valorizzazione degli spazi comunali, il risparmio energetico, la prevenzione degli incidenti e degli infortuni, obiettivi che rendono assai opportuno l'affidamento del servizio in questione ad un soggetto a capitale interamente pubblico, il quale operi in un'ottica di massima efficienza impiantistica e nel contempo senza orientamento al profitto, bensì secondo una logica di razionalizzazione delle spese comunali.

Merita ricordare che le modalità di gestione di un servizio pubblico sono e debbono essere oggetto di un ponderata valutazione politica di merito, ampiamente discrezionale, che trova il proprio fondamento nel ruolo che l'ente locale svolge sul proprio territorio rispetto alla propria popolazione.

L'art. 112 del T.U.E.L. contiene una definizione di servizio locale quale attività svolta dall'ente territoriale rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Questa disposizione implica che per la configurabilità di un pubblico servizio è necessario accertare che sussistano due elementi indispensabili: l'oggetto, consistente nella produzione di beni e servizi, e la natura funzionale, ossia la realizzazione di fini economico – sociali a beneficio della collettività locale.

Deve essere l'ente locale a scegliere in concreto le attività, in quanto esponente della collettività locale e diretto interprete dei suoi bisogni.

Ai fini della scelta dei settori di intervento gli organi politici dell'ente locale devono fare riferimento agli obiettivi che la legge individua nello sviluppo economico e civile della comunità locale ed accertare che sussistono le condizioni di utilità per l'assunzione dell'attività.

L'ente locale deve individuare attività aventi rilievo pubblico, destinate cioè alla soddisfazione di interessi pubblici, deve effettuare valutazioni connesse strettamente al momento storico ed al contesto politico locale, attività miranti alla soddisfazione dei bisogni della collettività e questo non in senso assoluto e definitivo, ma in senso relativo rispetto al tempo, al luogo, al contesto sociale che caratterizza la sua comunità.

La complessità della materia societaria, qualora la costituzione di una società di capitali sia determinata da un ente pubblico, richiede un'attenta analisi consistente in studi, verifiche, interpretazioni tecniche, economico-finanziarie e giuridiche che si compendino in uno studio di fattibilità che, con particolare riguardo al rapporto costi/benefici, diano ragione della scelta operata.

Tutta l'attività di ricerca ed elaborazione può riassumersi in quanto segue:

- l'ente locale, prima di avviare operazioni di privatizzazione, deve elaborare una strategia precisa e trasparente;
- la privatizzazione come cambiamento del regime proprietario non è sufficiente a garantire maggiore efficacia ed efficienza senza una riforma organizzativa e profondi cambiamenti della cultura del management preposto;
- è necessario porre più attenzione all'aspetto aziendale ed organizzativo rispetto alle problematiche giuridiche ed amministrative, monitorando ogni fase e istituendo controlli di gestione del processo di privatizzazione;
- è necessaria un'attenta gestione dei tempi del processo di costituzione del soggetto di natura privatistica in quanto le operazioni di impostazione dell'assetto aziendale ed organizzativo richiedono tempi lunghi.

Esplicitate le motivazioni di una scelta di natura privatistica dell'ente pubblico in termini dottrinali e ritornando all'oggetto di questa proposta di deliberazione si evidenzia come l'esigenza del Comune di Sesto San Giovanni sia identica a quella di un'altra città: Paterno Dugnano.

Verificato, come d'altro canto suggerisce il T.U.E.L.(decreto legislativo n° 267/00), che i due Comuni hanno esigenze comuni che unitariamente possono essere soddisfatte in modo più economico ed efficace che non separatamente, si propone la costituzione di una società, nella fattispecie civilistica della Società a Responsabilità Limitata (SRL).

Su questa ipotesi in data 12 luglio 2005 si è proposto alla Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole, di poter procedere alla stipulazione di una dichiarazione d'intenti da sottoscrivere da parte dei due Comuni citati per la gestione integrata dei servizi di pubblica illuminazione.

In data 15 luglio 2005 è stato sottoposto all'attenzione della Giunta comunale il testo della sopraccitata dichiarazione d'intenti, che è stata firmata rispettivamente dal Sindaco del Comune di Paterno Dugnano e dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni nella medesima data (15 luglio 2005).

E' ora necessario dare concretezza a questa dichiarazione d'intenti e di procedere alla costituzione della Società a Responsabilità Limitata.

Nella relazione illustrativa, individuata quale allegato A) sono contenute le principali tematiche giuridico – amministrative, societarie e di altra natura afferenti la costituzione e l'affidamento "in house" in oggetto.

L'allegato schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 (Allegato B) illustra l'assegnazione delle partecipazioni ai due Comuni fondatori (Paterno Dugnano e Sesto San Giovanni) ed ai Comuni futuri soci e la regolamentazione di altri aspetti concernenti i rapporti tra i soci.

Alla presente proposta di deliberazione è allegata un'analisi comparativa (Allegato C) tra società per azioni (SpA) e società a responsabilità limitata (SRL), con l'indicazione delle priorità ed opportunità per l'adozione del tipo societario SRL.

Ancora, allegata alla presente proposta di deliberazione, vi è la bozza di statuto societario (Allegato D), con particolare riferimento all'opportunità dell'affidamento "in house", evidenziato in particolare nei seguenti articoli:

- art. 5, con riferimento all'obbligo di svolgimento della parte più importante dell'attività da rendersi a favore del territorio dei Comuni soci;
- artt. 12 e 13, per quanto riguarda la totalità della partecipazione di Enti pubblici al capitale sociale della società;
- art. 29, con il quale viene assegnata all'assemblea un'ampia competenza decisionale.

Si ricordi, altresì, il punto 5 della convenzione in Allegato B), nel quale si prevede l'istituzione di un organismo di "controllo analogo" ad hoc sugli svolgimenti societari.

Alla presente proposta di deliberazione è allegata la previsione di conto economico (Allegato E), da cui tra l'altro emergono elementi di opportunità circa la futura gestione a mezzo di società in house, nonché le prospettive di sviluppo pluriennale della società stessa;

La Giunta Comunale provvederà successivamente all'approvazione del contratto di servizio tra Comune e Società sulla base del prescelto approccio di gestione/erogazione proprio dell'affidamento a società "in house" come da relazione illustrata di cui all'Allegato A;

Sesto San Giovanni, 13 febbraio 2006-

Il Direttore del Settore Infrastrutture a rete –
Riqualificazione urbana – mobilità
dott. ing. C.N. Casati

Il Direttore del Settore
Segreteria generale
dott. F. Del Gaudio

La Delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, UDEUR, GRUPPO MISTO. Astenuti: FI, LN. Assenti AN.

OGGETTO: Costituzione di una società multicomunale “in house” ex art. 113 comma 5 lettera c) del d. lgs. n° 267/2000 denominata “Energie Locali Srl” ed affidamento del servizio di pubblica illuminazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visti gli allegati a), b) c) d) e) costituenti anch'essi parte integrante della presente deliberazione;
- Viste le disposizioni del D. Lgs. n° 267/2000 in materia di costituzione di Società;
- Viste, per la stessa materia, le disposizioni del codice civile;
- Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. Di approvare il documento unito alla presente deliberazione come allegato A) contenente la relazione illustrativa delle principali tematiche giuridico – amministrative e di altra natura afferenti la costituzione e l'affidamento “in house” in oggetto.
2. Di approvare il documento unito alla presente deliberazione come allegato B) che illustra la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 da stipularsi tra il Comune di Sesto San Giovanni e quello di Paterno Dugnano.
3. Di approvare il documento unito alla presente deliberazione come allegato C) contenente un'analisi comparativa tra Società per Azioni (SpA) e Società a Responsabilità limitata (Srl).
4. Di approvare il documento unito alla presente deliberazione come allegato D) contenente lo schema di statuto societario di Energie Locali srl.
5. di approvare il documento unito alla presente deliberazione come allegato E) contenente la previsione di conto economico.

6. Di approvare la costituzione di Energie Locali SRL e l'affidamento alla stessa del servizio di pubblica illuminazione alle condizioni di cui agli allegati di cui ai punti precedenti.
7. Di dare atto che il Sindaco ed i Dirigenti comunali competenti per materia, nel rispetto delle reciproche responsabilità e prerogative, provvederanno ad attuare quanto deliberato ai punti precedenti;
8. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà successivamente all'approvazione del contratto di servizio tra Comune e Società sulla base del prescelto approccio di gestione/erogazione proprio dell'affidamento a società "in house" come da relazione illustrata di cui all'Allegato A.
9. 9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.



Città di Sesto San Giovanni

Medaglia d'Oro al Valor Militare

L'APPROCCIO "IN HOUSE" ALLA SOCIETÀ PUBBLICA LOCALE OPERANTE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI; LE CARATTERISTICHE DEGLI ATTI COMUNALI E SOCIETARI

SOMMARIO

1. Servizi pubblici locali, attività rese alle Amministrazioni pubbliche, attività di libero mercato.
2. L'inquadramento dell'approccio "in house" a livello comunitario.
3. La delegazione interorganica ("in house" nell'ordinamento nazionale).
4. Il modello di Società "in house" ex art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n° 267/00.
 - 4.1. La partecipazione degli enti locali al capitale della società.
 - 4.2. Il controllo analogo a quello esercitato sulle unità organizzative degli enti locali.
 - 4.2.1. Statuto e convenzione ex art. 30 DLgs 267 / 2000.
 - 4.2.2. Contratto di servizio.
 - 4.3. Lo svolgimento della parte più importante dell'attività della società per l'ente o gli enti locali che la controllano; la questione della partecipazione alle gare di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
5. Società "in house", nuovi affidamenti diretti e periodo di transizione.
6. Società "in house" ed obbligo di scorporo di reti, impianti e dotazioni.
7. Giurisprudenza amministrativa.
 - 7.1. Pronunce circa l'affidamento "in house".
 - 7.2. Pronunce circa la pubblica illuminazione.

Servizi pubblici locali, attività rese alle amministrazioni pubbliche, attività di libero mercato

A titolo di premessa si danno le seguenti definizioni:

è “servizio pubblico locale” il servizio che sia riconosciuto come tale dal Consiglio Comunale, che si caratterizzi per un rapporto diretto tra gestore – erogatore ed utenza finale diffusa (cittadini, imprese, ecc.), nonché per il fatto che l'utente paghi un prezzo – tariffa per la prestazione ottenuta (ad esempio, il ciclo idrico integrato);

- è “attività resa alla pubblica amministrazione” lo svolgimento che non si caratterizzi per un rapporto diretto tra gestore – erogatore ed utenza finale diffusa (cittadini, imprese, ecc.), né per il fatto che l'utente paghi un prezzo – tariffa per la prestazione ottenuta (ad esempio, per il già citato ciclo idrico integrato), ma per il sussistere di un rapporto diretto tra gestore – erogatore e pubblica amministrazione beneficiaria delle prestazioni (anche se, per la stessa natura della pubblica amministrazione, l'attività in questione non può che produrre benefici sull'intera collettività locale), che è pertanto l'unico soggetto a pagare un prezzo per la prestazione ottenuta (ad esempio, la manutenzione stradale);
- è “attività di libero mercato” lo svolgimento di attività che non soggiaccia ad alcun vincolo pubblico all'accesso ed al rapporto con i potenziali clienti, fatte salve eventuali autorizzazioni della pubblica amministrazione all'esercizio dell'attività stessa (ad esempio, per rimanere in ambito “ex pubblico”, si pensi alla vendita del gas o, in ogni caso, in tutte le altre attività di vendita al dettaglio).

Posta la discutibilità di ogni criterio di classificazione, pare corretto affermare che gli svolgimenti attuali della maggior parte dei casi di società locali rientrano tra i servizi pubblici e tra le attività rese a favore del Comune, come sopra definiti.

In particolare, per quanto concerne la pubblica illuminazione (oggetto principale ed unico iniziale della società Energie Locali SRL), questa è definita servizio pubblico locale, pur in assenza di tariffa pagata da utenti, in base alla giurisprudenza (si veda il § 7.2) ed alla legge (in particolare la pubblica illuminazione è inserita nella categoria dei servizi indispensabili, introdotta dal D.M. Interno 28 Maggio 1993, il cui svolgimento deve essere almeno garantito dagli Enti Locali in condizioni minime ed uniformemente sul territorio).

L'inquadramento dell'approccio in house a livello comunitario.

In tempi relativamente recenti si afferma, a livello nazionale (Legge 326 del Dicembre 2003), la legislazione di introduzione dell'approccio c.d. “in house” alla gestione – erogazione di servizi pubblici locali (art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000).

Detto approccio, a livello UE, non risulta introdotto specificamente da previsioni normative, ma appare la risultante di interpretazioni di fonti differenziate, fondamentalmente giurisprudenziali (Corte di Giustizia UE).

Le più recenti pronunce di quest'ultima, come si può notare dalle sintesi al § 7, mirano a puntualizzare ed irrigidire le forme ed i meccanismi che rendono legittimi gli affidamenti “in house”; a questi ultimi si ispirano gli atti proposti per la costituzione e l'avvio dell'attività di Energie Locali SRL.

L'“in house” è un istituto che si caratterizza per l'esclusione, delle società in questione e dei rapporti tra queste ed altri soggetti (tipicamente i Comuni soci – affidanti), dall'applicazione delle regole – base in materia di concorrenza ed obbligo di gara per gli appalti pubblici e lo svolgimento di servizi pubblici locali (affidamenti, già “concessioni”).

La “delegazione interorganica”, ossia gli svolgimenti “in house providing”, trovano un primo fondamento in quanto rilevato dall’Avvocatura generale presso la Corte di Giustizia (e ripreso dalla Commissione UE).

Secondo quest’ultima possono non applicarsi le procedure volte a garantire concorrenza tra gli operatori del mercato quando una pubblica amministrazione svolge attività avvalendosi di propri uffici, unità organizzative, strutture, in ogni caso senza alcun ricorso al mercato esterno, ed in quanto non si varchino i limiti della sfera amministrativa dell’amministrazione stessa.

La delegazione interorganica (ossia la gestione / erogazione c.d. in house) si evidenzia in corrispondenza di un particolare rapporto, in termini di circostanze e modalità di produzione, tra Amministrazione e proprio apparato organizzativo, anche costituito da soggetti giuridicamente distinti dall’Amministrazione stessa, ma necessariamente strumentali e dedicati in via esclusiva (o quasi esclusiva) allo svolgimento di determinate attività o servizi.

La Corte di Giustizia UE (sentenza 8 Maggio 2003, causa C-349/97), nell’ambito della già citata coerenza con le posizioni espresse dall’Avvocatura generale e della Commissione UE, ha identificato le condizioni necessarie perchè il rapporto tra l’Amministrazione ed un proprio ente strumentale non ricada nel campo di applicazione del diritto della concorrenza (potendosi quindi parlare di “in house”):

- il capitale del soggetto gestore deve essere interamente pubblico;
- l’Amministrazione deve esercitare sul soggetto strumentale un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri uffici;
- il soggetto in questione deve realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.

La delegazione interorganica (in house) nell’ordinamento nazionale.

Come anticipato, quanto elaborato a livello UE in tema di delegazione interorganica (“in house providing”) trova recepimento nella legislazione nazionale in tema di servizi pubblici locali dalla fine del 2003 (modifiche al DLgs 18 Agosto 2000, n. 267, introdotte dall’art.14 del DL 30 Settembre 2003, n. 269 convertito nella Legge 24 Novembre 2003, n. 326, nonché dall’art. 4, c.234 della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350).

In relazione a quanto sopra, gli Enti Locali possono deliberare l’affidamento diretto (senza confronto con evidenza pubblica tra più offerte) di servizi pubblici locali a favore di società da essi interamente partecipate se ricorrono le condizioni già sopra richiamate.

In particolare, l’art. 113, c.5, lett. c) DLgs n. 267 / 2000 stabilisce che gli enti locali possono provvedere all’erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed alla gestione delle connesse reti, impianti, dotazioni infrastrutturali (salvo quanto detto al capoverso successivo), con conferimento della titolarità del servizio, “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.

A ciò si faccia riferimento nel caso della pubblica illuminazione svolta da Energie Locali SRL.

L’approccio in house è inoltre previsto dall’art.113, c.4, lett. a) D.Lgs 267 /2000, il quale si applica nel caso in cui gli enti locali decidano (ove consentito dalle discipline di settore) di avvalersi

di un soggetto differente, rispetto all'erogatore del servizio, per la gestione di reti, impianti ed altre dotazioni (diversamente dall'unificazione prevista dal c.5).

Detta previsione non interessa nel caso della pubblica illuminazione svolta da Energie Locali SRL.

Analoga previsione era contenuta nell'allora incostituzionale art.113-bis c.1, lett. c) DLgs 267 / 2000, circa l'affidamento diretto dei servizi pubblici privi di rilevanza economica.

Con l'ingresso nel quadro normativo nazionale dell'approccio in house (ex art.14 DL 269 / 2003), risulta superata la logica della riforma originariamente introdotta dall'art.35 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, la quale aveva individuato una sola modalità di affidamento (tramite gara ad evidenza pubblica, al termine di periodi transitori di affidamento diretto) dei servizi allora definiti di "rilevanza industriale" (concetto anch'esso superato dall'attuale "rilevanza economica").

Va altresì precisato che, per quanto la norma nazionale preveda l'"in house" solo a favore di società, le caratteristiche richiamate, gli stessi principi e condizioni non possono non valere per gli affidamenti diretti degli enti locali ad istituzioni ed aziende speciali di cui all'art.114 DLgs 267 / 2000.

Oltre che per veri e propri servizi (*cui, come già detto, in ogni caso si deve far riferimento per la pubblica illuminazione svolta da Energie Locali SRL*), purchè rispettate le condizioni esplicitate al successivo punto 4 (si veda il prosieguo nel merito) l'approccio "in house" può ben valere anche per le attività rese a favore degli Enti Locali ex art. 29, c. 1, lettera b) Legge 448 / 2001 (ossia, prive di utenza finale diffusa).

Infatti, i Comuni "... sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a ... costituire [o partecipare a] ... soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza [in economia o in altre forme]".

I principi "in house" non valgono invece relativamente all'affidamento di servizi pubblici a favore delle società miste ex art.113, c.5, lettera b) DLgs 267 / 2000, in quanto si ha una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio terzo rispetto all'Ente Locale ("a tempo determinato", con rinnovo della gara al termine del contratto di servizio per la sua identificazione, ex art. 113, c. 12 DLgs. 267 / 2000), e pertanto non si è in presenza di organizzazione "in house" del servizio pubblico. Ciò comporta evidentemente la legittimità dell'affidamento diretto alla società mista, con le caratteristiche di cui sopra, ma al di fuori dell'approccio in house.

Il modello di società in house ex art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000.

L'incipit dell'art. 113, c. 5 D.Lgs 267 / 2000 stabilisce che l'affidamento dei servizi pubblici da parte degli enti locali avviene "nel rispetto della normativa dell'Unione europea", la quale avrebbe in ogni caso prevalenza sulla (eventualmente contrastante) normativa nazionale, in base ad un principio ormai consolidato.

Ciò vale quale clausola vincolante per gli enti locali, ad effettuare affidamenti diretti di servizi / attività unicamente se sussistono tutte le condizioni indicate dal diritto comunitario, pur se non espressamente menzionate nella disciplina statale.

In particolare, ciò che rileva è quanto segue: avendo la Corte di Giustizia UE chiarito (come da § 7) i requisiti di dettaglio per l'applicazione dell'istituto della delegazione interorganica "in house", e qualora lo facesse (come è probabile) ancora nel futuro, di ciò gli enti locali dovranno tenere conto, nel senso di adattare conseguentemente i propri meccanismi operativi ed organizzativi, gli statuti, i contratti di servizio, le convenzioni ecc. (a seconda di quanto eventualmente precisato dalla Corte), per la salvaguardia degli affidamenti diretti in essere ed il coerente supporto a quelli nuovi (a pena di illegittimità).

Già ad oggi, per legittimare l'affidamento diretto, è necessario che siano realizzate contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la società deve essere a capitale interamente pubblico;
- b) l'ente o gli enti locali titolari del capitale della società esercitano sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- c) la società deve realizzare la parte più importante del proprio volume di affari con l'ente o gli enti locali che la controllano.

Deve così risultare chiaro il maggior rigore cui la vigente normativa e la giurisprudenza corrente subordinano oggi la legittimità dell'affidamento diretto da parte degli enti locali, ad esempio rispetto a quanto a suo tempo prevedeva l'art. 22, c. 3, lettera e) Legge 142 / 1990 (era infatti sufficiente che il capitale della società appartenesse, in maggioranza assoluta, agli enti locali); a normativa attuale, la sola realizzazione della condizione relativa al capitale sociale totalmente pubblico risulta largamente insufficiente.

Nei punti successivi, si esaminano pertanto le tre condizioni che debbono sussistere contestualmente affinché una società (*nel caso, Energie Locali SRL*) risponda al modello descritto dall'art. 113, c. 5, lett. c) D.Lgs 267 / 2000, e dunque gli enti locali soci possano disporre affidamenti diretti di servizi pubblici in favore di tale società (lo stesso come detto vale per le attività rese al Comune ex art. 29 Legge 448 / 2001, nonché nel caso specifico di separazione tra gestione ed erogazione di cui all'art. 113 c. 4, lett. a) D.Lgs 267 / 2000).

La questione risulta centrale nell'economia della presente relazione, ai fini di strutturare opportunamente lo statuto societario, il contratto di servizio nonché la convenzione tra Comuni soci.

La partecipazione degli enti locali al capitale della società.

Sotto il profilo in esame non sussistono problemi particolari per la società al 100% controllata da uno o più Comuni, purchè detto assetto sia l'unico previsto da statuto; ma altre considerazioni si pongono in senso più ampio.

Appare tautologica la coerenza della partecipazione diretta dell'ente locale al capitale della società (dato che si è presenti a pieno titolo in tutti gli organi sociali e si partecipa direttamente alla formazione degli atti sociali) con l'art. 113, c. 5, lett. c) D.Lgs 267 / 2000 (*in questo senso lo statuto di Energie Locali SRL*), anche se considerazioni rispetto alla convenzione ex art. 30 D. Lgs 267 / 2000 si pongono come da successivo punto 4.2.1 per la società multicomunale.

Sino alle pronunce C – 26/03 (SEZIONE I), 11 GENNAIO 2005 (SENTENZA STADT HALLE) E C-340/04 DEL 12 GENNAIO 2006 – AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX – HACKL (AGESP BUSTO ARSIZIO), per le quale si rinvia al § 7.1, né le norme, né le pronunce della Corte di Giustizia UE, facevano esplicito riferimento alla possibilità di partecipazione indiretta (come ad esempio prefigurato dall'art. 2359 C.C.) dei Comuni alla società “in house” attraverso la partecipazione in altra società “in house” (holding pura o operativa), ma nemmeno la escludevano; ci si fondava altresì per analogia su quanto prevede il Codice della Navigazione (il concessionario può sub – concedere se autorizzato a ciò dal concedente).

Con la citata pronuncia, il supporto all’“in house indiretto” appare ora rilevante.

Nel caso di Energie Locali SRL, la questione non si pone, ritenendo opportuna la sola partecipazione di Enti Locali in via diretta alla società.

Nella normativa ex Legge 142 / 1990, la partecipazione in misura maggioritaria dell'ente locale alla società era di per sé legittimante l'affidamento diretto del servizio pubblico, e per questa ragione si poteva ritenere necessaria la partecipazione diretta al capitale sociale da parte degli enti locali; a normativa attuale debbono invece essere rispettate le tre richiamate condizioni, ed anche ciò consentirebbe di affermare la possibilità di partecipazione indiretta (come sopra del resto confermato); *ma la possibile evoluzione futura della normativa giurisprudenziale europea e nazionale in senso restrittivo delle condizioni “in house”, nonché l'attuale assenza di necessità*

strategico – istituzionali ed operative, consiglia in ogni caso di non prevedere la partecipazione anche indiretta dei Comuni ad Energie Locali SRL .

IL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SULLE UNITA' ORGANIZZATIVE DEGLI ENTI LOCALI.

Appare evidente la maggiore immediatezza di realizzazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, da parte dell'Ente Locale su una società, unicamente quando il Comune sia socio unico.

Infatti, in tal caso l'ente locale socio ha il completo controllo della società attraverso la presenza esclusiva dei propri rappresentanti in tutti gli organi sociali.

In un caso del genere, l'essere in grado di governare e orientare discrezionalmente la vita della società comporta piena coerenza con l'approccio "in house".

Ma nel caso di società multicomunale (quale è Energie Locali SRL in sede di costituzione, ed ancor di più in termini di vocazione prospettica), è opportuno predisporre meccanismi utili sin dal principio a che ciascun Comune socio fondatore possa esercitare il "controllo analogo" in questione, nonchè al caso di eventuale allargamento della compagine sociale ad altri Enti Locali; tra questi meccanismi appare fondamentale la convenzione ex art. 30 D.Lgs 267 / 2000.

Nel merito del significato da attribuire all'espressione "controllo analogo a quello esercitato ...", appare rilevante la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, n. 12727 del 19 Ottobre 2001, per cui con tale espressione "si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica in particolare quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario" (analoga indicazione è fornita nella Circolare del medesimo Dipartimento n. 3944 del 1 Marzo 2002).

Pertanto i meccanismi di pianificazione, controllo, raccordo (contratti di servizio) tra Comune e società, anche nel caso dell'unico socio (ed a maggior ragione, in tutti i casi di società

pluricomunale quale è Energie Locali SRL) debbono a nostro avviso essere implementati nel senso dell'autonomia strategica relativamente limitata concessa agli organi sociali, ed in particolare agli amministratori, rispetto agli svolgimenti tradizionali di una società.

In sintesi occorre che, assieme alla già esaminata partecipazione totalmente pubblica e diretta al capitale, si prevedano ulteriori e specifiche misure di programmazione e controllo, in modo che la società risulti, a prescindere dalla quota di capitale singolarmente detenuta, lo strumento operativo di ciascun ente socio al fine dello svolgimento dei propri servizi pubblici.

Così si deve operare nel rapporto Comune – società; si veda oltre, in particolare in tema di statuto societario, contratto di servizio, convenzione.

STATUTO E CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267 / 2000.

Sulla base di quanto sopra, appare indispensabile impostare o intervenire sullo statuto societario delle società aspiranti “in house” di nuova costituzione o già esistenti, con clausole che mirino a garantire a ciascuno degli enti locali soci (a prescindere dalla quota di capitale da ciascun socio posseduta nel caso di società multicomunale), nei confronti della società stessa, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Innanzitutto, come da approfondimento allegato e per le diversificate ragioni ivi indicate (cui si rinvia), la SRL appare tipo societario più consono all’approccio “in house” rispetto alla SpA.

Pertanto, per Energie Locali si propone il tipo SRL, e lo statuto allegato.

Inoltre, nel caso di società multicomunale, gli enti locali soci dovrebbero stipulare tra loro appositi *patti parasociali* in forma di convenzione di diritto pubblico ai sensi dell’art. 30 DLgs 267 / 2000, nell’ambito dei quali definire: i relativi obblighi e diritti per quanto concerne il *controllo congiunto* da esplicarsi a livello di organi societari (sindacato di voto, vincoli alla circolazione delle partecipazioni e simili); con previsioni coordinate con quelle dello statuto societario e / o del contratto di servizio, le modalità dello svolgimento del controllo operativo comunale sugli atti di gestione della società, e le conseguenze in ipotesi di esito negativo del controllo stesso.

Analogamente, per Energie Locali si propone la convenzione tra i Comuni soci – affidanti allegata.

4.4.2 CONTRATTO DI SERVIZIO

Il “controllo analogo” a quello esercitato dall'ente locale sui propri uffici, oltre a quanto sopra, deve tener conto di quanto ulteriormente affermato dalla Corte di Giustizia UE.

Infatti, è incompatibile con la delegazione interorganica o “in house providing” (e dunque non sarebbe legittimo procedere ad affidamenti diretti) il fatto che un ente locale decida di stipulare per iscritto, con un soggetto distinto da esso sul piano formale, ed autonomo rispetto ad esso in termini decisionali, un contratto (che possa definirsi tale, ossia negoziato su basi paritarie tra le parti) a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale soggetto distinto sia a sua volta o meno, come l'ente locale, un'amministrazione aggiudicatrice.

Ciò, si noti, anche al di là dell'opportunità, che è tale nel caso in esame, di mantenere la denominazione di “contratto di servizio”, come si vedrà.

Ne consegue che, ai fini di un legittimo affidamento diretto “in house” (ai sensi dell'art. 113, comma 4, lett. a) o comma 5, lett. c) D.Lgs 267 / 2000, ovvero ancora per analogia ex art. 29 Legge 448 / 2001), *il rapporto di servizio pubblico non deve essere la conseguenza di una reale contrattazione tra ente locale e società.*

Pertanto per la sopra ricordata giurisprudenza comunitaria, è essenziale, unitamente alle altre condizioni sopra tratteggiate, ai fini della delegazione interorganica che *le condizioni del rapporto siano stabilite in via unilaterale dall'ente locale.*

Nel caso di società multicomunale, le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici dovranno essere omogenee nei confronti di tutti gli enti locali soci; essi dovrebbero concordare (e ciascuno approvare singolarmente) i contratti – tipo generali e / o relativi ai singoli servizi pubblici, o a categorie di servizi pubblici, da sottoscrivere con la società; diversamente, non si potrebbe dire che ciascun ente locale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

In assenza della menzionata omogeneità, la società non svolgerebbe i servizi pubblici, presso i diversi enti locali, in applicazione di una politica societaria ed industriale determinata concordemente tra tutti i soci; contrattazioni episodiche, occasionali, o anche esito del successivo aggregarsi di Enti soci alla società (prassi assai diffuse) rendono infatti la società multicomunale stessa non tanto uno stabile strumento di collaborazione intercomunale, quanto piuttosto un operatore terzo, con il quale il singolo Comune contratta di volta in volta condizioni e termini di svolgimento, di fatto non diversamente (salvo l'affidamento diretto) da quanto accadrebbe con qualsiasi altro soggetto terzo.

In sintesi, il contratto di servizio (di cui pare opportuno mantenere la stessa denominazione, ex art. 113, c. 11 DLgs 267 / 2000) rappresenta nel modello "in house" una sorta di disciplinare "imposto" dagli Enti Locali alla società, che lo deve nei fatti recepire.

Gli enti locali devono altresì sempre essere in condizione di verificare il *raggiungimento o meno degli obiettivi fissati nel contratto di servizio*, attraverso meccanismi di comparazione periodica tra previsione e consuntivo, ed analisi degli scostamenti.

LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE PIU' IMPORTANTE DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PER L'ENTE O GLI ENTI LOCALI CHE LA CONTROLLANO. LA QUESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

Sino alla pronuncia *C – 458/03 (PRIMA SEZIONE), 13 OTTOBRE 2005 (SENTENZA ASM BRESSANONE)* ed alla già citata *C-340/04 DEL 12 GENNAIO 2006 – AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX – HACKL (AGESP BUSTO ARSIZIO)*, circa il contenuto operativo della "parte più importante" in questione, non sussistevano specificazioni quantitative da normativa, giurisprudenza, circolari ministeriali.

Pareva opportuno, e largamente condiviso, ricorrere in via analogica a quanto previsto dall'art. 8, c. 3, lett. a) D.Lgs 17 Marzo 1995, n. 158 e, pertanto, ritenere che la società potesse, unitamente alle altre condizioni, ritenersi "in house" quando *l'80% della cifra d'affari realizzata derivi dalla fornitura di servizi / attività agli enti locali titolari del capitale*.

La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, peraltro, individua in generale l'operare in attività di libero mercato quale elemento di decisiva debolezza, ai fini dell'adeguato supporto all'affidamento "in house", rinviando la determinazione del limite in questione al giudice nazionale ove del caso, di fatto sancendo il superamento del riferimento stabile all'80% di cui sopra.

Sulla base delle ultime pronunce va chiarito che, se la società in quanto tale opera direttamente solo per i Comuni soci, ma contemporaneamente costituisce o partecipa a *società controllate finalizzate a gestire attività ulteriori e diverse al di fuori dell'affidamento diretto ricevuto, indipendentemente dal territorio di svolgimento (entro o fuori il territorio degli enti affidanti)* non si realizzerebbe il modello in house, in relazione all'eventuale valutazione del giudice nazionale (si supera come detto il già citato limite della *quota superiore al 20% della cifra d'affari complessiva*, che può se del caso essere mantenuto quale riferimento di larga massima, ma indubbiamente ora di limitata solidità e sostenibilità).

Fermo restando quanto sopra detto, inoltre l'*eventuale svolgimento di attività presso enti locali diversi da quelli soci*, da parte di una società che pretenda di rispondere coerentemente al modello "in house", appare fortemente limitata dalle previsioni di preclusione alla partecipazione alle gare indette dagli enti locali per l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica.

Infatti, una società ex art. 113, comma 4, lett. a) o comma 5, lett. c) D.Lgs 267 / 2000 è legittimata a ricevere affidamenti diretti esclusivamente da parte degli enti soci, che la controlli in termini analoghi ad un proprio apparato o ufficio.

Pertanto, se la società intende acquisire la gestione di servizi presso enti locali diversi dai soci, dovrebbe partecipare a gare.

Con l'art. 113, cc. 6 e 15-quater D.Lgs 267 / 2000, si stabilisce che, a decorrere dal 1 Gennaio 2007 e con la sola eccezione delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa, non sono ammesse a partecipare alle gare, indette dagli enti locali per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

Dunque, *a partire dal 1 Gennaio 2007, le società in house (ed eventuali società appartenenti al medesimo gruppo) non potranno in ogni caso partecipare a gare indette dagli enti locali non soci per l'affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica.*

Delle considerazioni di cui sopra si deve tener conto negli sviluppi iniziali (strategico – istituzionali) di Energie Locali SRL

Società in house, nuovi affidamenti diretti e periodo di transizione.

Tutto ciò precisato circa i caratteri delle società “in house”, occorre sottolineare come l'effettiva riconducibilità di una società a tale modello è determinante per quanto riguarda la durata degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica deliberati in fase costitutiva (o la residua durata, per quanto disposto nel passato dagli enti locali).

Così, sarebbero illegittimi, o comunque in cessazione il 31.12.2006 (come visto al paragrafo precedente) i nuovi affidamenti diretti oggi effettuati dagli enti locali in favore di società che non possiedono tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni e dalle pronunce richiamate.

Nel caso di possesso di tutti i requisiti, la durata degli affidamenti “in house” è senza termine, fatta salva la durata dei singoli contratti di servizio, come si deve ritenere sia per Energie Locali SRL.

Una volta deliberato l'affidamento diretto “in house”, la società non potrà autonomamente mutare, in contrasto con la volontà degli enti titolari del capitale, la propria vocazione (ad esempio, eccedendo nello svolgimento di attività nei confronti di soggetti non soci): infatti, spetta unicamente agli enti locali determinare la forma di gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari (art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs 267 / 2000); inoltre, l'eventuale perdita dei requisiti “in house” determinerebbe il venire meno dei presupposti che avevano legittimato l'affidamento diretto e avrebbe quale conseguenza la decadenza della società dall'affidamento (cessazione il 31.12.2006).

Società in house ed obbligo di scorporo di reti, impianti e dotazioni.

Per concludere, si precisa che anche le società di gestione dei servizi pubblici locali rispondenti al modello in house sono interessate, nei limiti e con le precisazioni di seguito illustrate, all'obbligo di separazione imposto dall'art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001.

La questione non è di immediato interesse per le società non proprietarie di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali, ma solo di cespiti operativi (quale è Energie Locali SRL, la quale cede onerosamente i lavori di pubblica illuminazione dalla stessa realizzati ai Comuni soci – affidanti); ma nella maggior parte dei casi, le società dispongono delle proprietà in questione.

Ai fini in esame, rileva sottolineare come l'art. 113, c. 2 D.Lgs 267 / 2000 stabilisce che «Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di» rilevanza economica, «salvo quanto stabilito dal comma 13».

Il citato comma 13 a sua volta prevede che «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile ...».

Pertanto, gli impianti e le dotazioni infrastrutturali di pubblica illuminazione realizzati da Energie Locali SRL possono ben essere collocati in titolarità agli Enti Locali (c.2).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

7.1 PRONUNCE CIRCA L’AFFIDAMENTO “in house”.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

C – 26/03 (SEZIONE I), 11 GENNAIO 2005 (SENTENZA STADT HALLE)

Con delibera di Consiglio Comunale, la Stadt Halle (Comune tedesco) affida direttamente e senza gara alla RPL Lochau l'elaborazione di un progetto per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed il vero e proprio smaltimento di una frazione di rifiuti.

La RPL Lochau è al 75% di proprietà della Stadtwerke Halle GmbH (a sua volta al 100% di proprietà comunale) ed al 25% di una SRL privata.

La sentenza afferma tra l'altro:

a - direttamente, che la presenza anche minoritaria del socio privato fa sì che non ci si trovi di fronte ad un soggetto “in house”, e che pertanto non si possa procedere ad un affidamento “in house” (ulteriore rispetto a quelli già in capo alla società al momento dell'identificazione del socio privato);

b - indirettamente, che (giacché la Corte evidenzia la quota del socio privato, in assenza della quale la RPL Lochau sarebbe risultata soggetto “in house”) anche le società interamente partecipate da società a loro volta interamente partecipate dal Comune sono soggetti “in house”, e non solo le società interamente e direttamente partecipate dal Comune.

C – 458/03 (PRIMA SEZIONE), 13 OTTOBRE 2005 (SENTENZA ASM BRESSANONE)

È escluso che l'autorità pubblica, concedente un servizio, affidi senza gara il servizio in questione ad una società, pur interamente pubblica, l'attività della quale si sia estesa ad altri ambiti territoriali ed al di fuori degli affidamenti diretti e il cui capitale debba essere obbligatoriamente aperto ad altri futuri soci privati. Il Comune ha erroneamente agito come se il rapporto tra i due enti fosse caratterizzato dal controllo tipico dell' "in-house". La fattispecie affrontata dalla Corte riguarda l'affidamento diretto del servizio di gestione Parcheggio da parte del Comune di Bressanone alla società ASM Bressanone SpA, ex azienda speciale Servizi Municipalizzati Bressanone, che la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto illegittimo in quanto viola i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

C-412/04, 12 GENNAIO 2006 - AVVOCATO GENERALE L. A. GEELHOED

Pronuncia della Corte di Giustizia UE rispetto alla remissione effettuata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (TAR Puglia, Bari, sez. III, 8 Settembre 2004, n. 885), rispetto alla seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 46 CE, 49 CE e 86 CE (...), l'art. 113, comma quinto, d.lgs. n. 267/00, come modificato dall'art. 14 d.l. n. 269/03, nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell'Amministrazione pubblica tra le diverse forme di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare tra l'affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l'affidamento diretto a società da essa interamente controllata».

La pronuncia UE afferma la compatibilità con il diritto comunitario dell'art. 113, c. 5, D.Lgs 267 / 2000: gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione di una disposizione quale l'art. 113, comma 5, del decreto legislativo italiano n. 267 / 2000, nel testo attualmente vigente, che consente agli enti locali il potere di attribuire ad una società a capitale interamente pubblico un appalto di servizi in assenza di una procedura di gara, sempreché i due criteri ivi previsti, vale a dire che la società concessionaria sia soggetta ad un controllo analogo a quello esercitato dall'amministrazione sui propri servizi e che realizzi la parte essenziale dei propri servizi unitamente all'ente che la controlli, risultino continuativamente soddisfatti successivamente all'attribuzione, alla società medesima, della gestione di un servizio pubblico.

C-340/04 DEL 12 GENNAIO 2006 – AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX – HACKL (AGESP BUSTO ARSIZIO)

Come già indirettamente stabilito con la sentenza Stadt Halle, è ritenuto legittimo l'affidamento di un servizio o di attività pubblica locale (nel caso, la gestione del calore in immobili comunali) da un Comune (Busto Arsizio) ad una società indirettamente partecipata dal Comune (AGESP SpA, controllata al 100% da AGESP Holding SpA, a sua volta controllata al 99,98% dal Comune di Busto Arsizio, e per le restanti assai ridotte quote da altri Comuni vicini), purchè si realizzino le seguenti condizioni con riferimento a quanto previsto dall'art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000 (capitale interamente pubblico, controllo analogo, più parte dell'attività in rapporto ai Comuni affidanti):

1. non vi siano partecipazioni dirette o indirette di privati, né attuali né future né potenziali (da statuto);
2. i poteri ispettivi, direttivi e di nomina dei soci pubblici debbono riguardare la società in generale, e non solo le condizioni dello specifico affidamento;
3. i poteri del Consiglio di Amministrazione risultino limitati;
4. la società affidataria (controllata indirettamente) svolga, dal punto di vista qualitativo – quantitativo secondo l'autonomia del competente giudice nazionale, la parte più importante della propria attività per l'ente o gli enti che la controllano (direttamente o, nel caso, indirettamente), dovendosi in ciò comprendere solo gli affidamenti diretti di servizi pubblici e non anche le attività di libero mercato svolte nel territorio del Comune affidante, e non essendo in ogni caso un riferimento il criterio dell'80% di cui all'art. 13 della Direttiva 93/38/CEE.

CONSIGLIO DI STATO

- Sezione V, 22 Dicembre 2005, n. 7345

Sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 267 / 2000, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (tra questi, indubbiamente, anche la pubblica illuminazione).

La legittimità dell'affidamento di un servizio pubblico locale anche senza l'osservanza della procedura ad evidenza pubblica è riconosciuta nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante delle propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il problema della sussistenza del "controllo analogo", sulla base della giurisprudenza comunitaria, si risolve in senso affermativo se la mano pubblica possiede la totalità del pacchetto azionario della società affidataria. E tale presupposto va riconosciuto nel caso in cui il capitale

della aggiudicataria è pubblico in percentuale superiore al 99%, mentre la quota in possesso del soggetto privato (nel caso, un istituto di credito), di entità simbolica, non realizzerebbe comunque un illecito vantaggio ad una società concorrente operante nel settore in cui opera la società in questione.

TAR

▣ TAR Toscana, Sez. II, 28 Luglio 2004, n. 2833

Un Comune non affida legittimamente senza evidenza pubblica i propri servizi cimiteriali ad una società (controllata al 100% da una holding, cui partecipa il Comune in quota minoritaria), in assenza dell'esplicitazione delle modalità attraverso le quali si realizzerebbe il "controllo analogo" del Comune sull'affidataria (se "in house") ex art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000.

L'amministrazione pubblica può procedere all'affidamento "in house" di un servizio ad una società mista partecipata e/o costituita dall'ente titolare del servizio in presenza di specifiche e speciali condizioni quali: 1) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi; 2) lo svolgimento dell'attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell'autorità controllante.

Pertanto, se la prevalenza del capitale pubblico locale nella società mista è presupposto necessario perché l'ente locale possa affidarle la gestione di un servizio pubblico, tuttavia, affinché si deroghi alla regola della gara pubblica, è necessaria altresì la sussistenza degli elementi sopraillustrati che in sostanza danno conto del fatto che il servizio non viene affidato ad un qualunque imprenditore operante sul mercato ma, sotto l'abito formale di un soggetto terzo, ad una struttura che di fatto è un'emanazione dello stesso soggetto-amministrazione; così, infatti, si realizza quell'affidamento "in house" ritenuto compatibile dalla Corte di giustizia con la tutela del principio fondamentale della libera concorrenza nel mercato.

▣ TAR Puglia, Bari, sez. III, 8 Settembre 2004, n. 885

Il TAR Puglia rimette alla Corte di Giustizia UE la questione sulla compatibilità col diritto comunitario dell'art. 113 co. V, TUEL, nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell'ente locale tra le varie forme di affidamento dei servizi pubblici. L'oggetto del contendere, dunque, è l'art. 14 del D.L. n. 269/03 che consente "l'affidamento in house" di determinati servizi pubblici. L'art. 14 del D.L. n. 269/03, generalizzando tale ultima ipotesi, avrebbe aperto la strada, ad una vera e propria "occupazione" del mercato in numerosi settori da parte delle imprese pubbliche locali, in maniera non conforme allo spirito dell'art. 86 del Trattato, alla cui stregua sono ammissibili deroghe alle regole della concorrenza nella gestione di servizi di interesse economico generale solo in quanto si giustificano per l'adempimento della "missione" che le imprese affidatarie devono svolgere.

▣ TAR Campania, Napoli, Sezione I, 30 Marzo 2005, n. 2784

E' legittimo l'affidamento "in house" ex art. 113, c. 5 D.Lgs 267 / 2000 da un Comune ad una società (minoritaria del Comune, maggioritaria di una società a sua volta società al 100% del Comune in questione), se si realizzano le condizioni previste dal citato comma del testo unico.

□ *TAR Sardegna, Sezione I, 2 Agosto 2005, n. 1729*

La distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Pertanto, un Comune non può affidare in via diretta ad una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, i servizi pubblici concernenti la gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale, di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, di consegna di pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e la gestione del centro di aggregazione per anziani, i quali possiedono, sicuramente, rilevanza economica, a meno che, in base all'art. 113, comma 5 lett. c), del D. Lgs. n°267/2000, non sussista la "condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. affidamento in house providing).

□ *TAR Molise, 17 Novembre 2005, n. 991*

L'affidamento di un servizio in via diretta (nel caso, gestione di parcheggi), senza il rispetto di una procedura ad evidenza pubblica, può disporsi, ai sensi della direttiva 92/50/Cee, solo nei confronti di soggetti "in house" ossia di soggetti sottoposti ad un penetrante controllo da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, un Comune (Campobasso) può affidare direttamente il servizio della gestione dei parcheggi a pagamento, senza il rispetto di una procedura ad evidenza pubblica, ad una società a capitale pubblico (SEA SpA), partecipata (per il 62%) dal Comune e da una S.p.a. (Italia Lavoro SpA), società quest'ultima, controllata interamente dal Ministero del Tesoro che possiede la quota residua del 38% all'uopo costituita, in quanto la costituzione da parte del Comune di società a capitale pubblico per la gestione dei servizi locali non avrebbe alcuna pratica utilità ove, poi, non potesse affidare direttamente i servizi pubblici di propria competenza ed inoltre, nel caso di specie, sussiste la non trascurabile circostanza che la società svolge la propria attività in via esclusiva per il Comune e che i soci della S.p.a. sono entrambi soggetti pubblici che esercitano per statuto sulla società medesima controlli analoghi e certamente pregnanti.

□ *TAR Friuli Venezia Giulia, 12 Dicembre 2005, n. 986*

In tema di presupposti necessari perché l'ente territoriale affidante eserciti sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi ex art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000, è da escludersi che una società sia sottoposta ad un penetrante controllo economico e gestionale da parte degli enti locali proprietari, analogamente a quanto avrebbero potuto fare con un servizio gestito direttamente, nel caso in cui è previsto da parte degli enti associati un controllo su alcuni aspetti importanti dell'attività svolta dalla società ma solo attraverso l'assemblea degli azionisti ed il consiglio di amministrazione, mancando però un "assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato" da parte degli enti nel loro complesso, riguardante "l'insieme dei più importanti atti di gestione". Ciò è tanto più vero se il consiglio di amministrazione detiene amplissimi poteri di gestione, che possono essere gestiti autonomamente.

Inoltre, non è accettabile la previsione dello statuto che preveda l'ingresso di capitali privati al 49%, indipendentemente dall'attuale configurazione interamente pubblica multicomunale della società.

Anche il piccolo Comune deve poter esercitare, attraverso una convenzione ex art. 30 D.Lgs 267 / 2000, il proprio "controllo analogo".

7.2 PRONUNCE CIRCA LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

❑ Consiglio di Stato, Sezione V, 14 Maggio 2003, n. 2588

Sull'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio manutenzione impianti illuminazione pubblica ad azienda interamente posseduta da società non "in house".

❑ TAR Piemonte, Sez. II, 09 Maggio 2002, n.1170

La manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici è in quanto tale da qualificarsi quale affidamento di servizio pubblico; non può essere considerata, quale elemento di sostegno all'affidamento diretto a società non partecipata dal Comune, la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione da parte di quest'ultima.

❑ TAR Sardegna, 11 Giugno 2003, n. 739

Un Comune affida illegittimamente ad una società terza (non "in house") la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione di bene di particolare valore monumentale – artistico, in quanto senza gara e senza ragioni a giustificazione dell'identificazione diretta.

CONVENZIONE EX ART.30 DLGS 267 / 2000

Con riferimento alla costituzione ed alla gestione della società Energie Locali S.R.L., il Comune di Paderno Dugnano ed il Comune di Sesto San Giovanni convengono quanto di seguito esposto (fermo restando quanto previsto dallo statuto della società), e si impegnano al rispetto della presente convenzione per cinque anni a partire dalla data di costituzione della società stessa (ferma restando l'opportunità di sottoscrivere una convenzione analoga alla presente al termine del citato quinquennio per un uguale periodo).

10. Energie Locali SRL è e sarà aperta alla futura ed auspicabile partecipazione di altri Comuni, i quali dovranno sottoscrivere la presente convenzione, per quanto non concernente specificamente i rapporti tra i Comuni di Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.
11. I Comuni soci si impegnano a non trasferire a terzi la propria partecipazione (con esclusione di altri Comuni affidanti servizi e / o attività, nonché di società a capitale interamente pubblico possedute dal Comune socio / affidante) ed a non esercitare il diritto di recesso da Energie Locali SRL.
12. Energie Locali SRL è il soggetto interamente pubblico affidatario diretto in – house (ex art.113, c.5, lettera c DLgs 267 / 2000), da parte dei due Comuni e dei Comuni futuri soci, del servizio di pubblica illuminazione (in prima battuta) e degli altri servizi ed attività previsti dall'oggetto sociale; fermo restando quanto previsto ai punti successivi circa pubblica illuminazione, i Comuni favoriscono l'affidamento di altri servizi ed attività anche qualora ciò possa avvenire non contestualmente per tutti i Comuni soci, ma solo per uno o alcuni tra essi; in quest'ultimo caso, la presente convenzione potrà essere integrata ai fini di identificare le modalità di assegnazione di quote di partecipazione aggiuntive e di quant'altro necessario per l'equilibrato e coerente svolgimento societario.
13. I contratti di servizio tra Comuni e società dovranno espressamente prevedere gli elementi propri dell'affidamento in house ex art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000; anche attraverso detti elementi (verifiche operative a campione sugli svolgimenti societari da parte di strutture comunali costituite ad hoc; la trasmissione di atti societari al Comune a fini di costante informazione, ecc) i Comuni eserciteranno sulla società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri uffici o servizi.
14. In proposito, i Comuni di Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni si impegnano alla costituzione di un organismo di controllo degli svolgimenti della società, coerentemente con l'approccio in house adottato per Energie Locali SRL, organismo cui dovranno partecipare anche gli altri Comuni futuri soci affidanti; il citato organismo opererà in prima battuta con il contributo operativo dei dirigenti e dei funzionari competenti per materia, individuati dai Sindaci dei Comuni soci in numero non superiore a tre per ciascun Comune; i Sindaci approvano il regolamento per il funzionamento del citato organismo; quest'ultimo è altresì di supporto all'Assemblea dei soci nella formulazione dei propri indirizzi.

15. Come da tabella allegata, i due Comuni soci – fondatori, in data 30 Novembre 2005, già sono o certamente saranno (in base ad atti certi) proprietari di centri luminosi (intendendosi con ciò ogni singola lampada) nel numero indicato in tabella (ivi compresi i centri corrispondenti ad impegni di spesa già formalmente assunti nella stessa data); i centri luminosi sono classificati in categorie come da tabella; a ciascun centro luminoso si assegna un valore unitario a stima, differenziato per categoria.
16. i) Data la natura del servizio di pubblica illuminazione (Comune cliente unico pagatore delle prestazioni); ii) data la flessibilità di definizione degli impegni di gestione e lavori, e relativi margini, definizione che spetterà all'Assemblea della società; iii) tenuto conto di quanto ai punti i) e ii), anche a differenza di altri servizi pubblici locali in cui i ricavi sono conseguiti in rapporto diretto con l'utenza finale diffusa sul territorio, e le tariffe di ricavo risultano, con vario grado di rigidità, fissate per legge o da organismi pubblici, iv) data l'assenza di risorse umane, materiali o di altra natura trasferite dai Comuni alla costituenda società Energie Locali SRL; v) visto quanto sopra da i) a iv), l'affidamento del servizio alla società stessa non comporta perizia ex art.2465 C.C., in quanto risulta impossibile configurare nel merito un conferimento di beni, anche immateriali, suscettibili di valutazione economica.
17. I Comuni, come anche da punto successivo, mantengono la titolarità dei propri centri luminosi ed immobilizzazioni afferenti la pubblica illuminazione, e non trasferiscono mezzi, attrezzature, rami aziendali, dipendenti, rapporti con terzi o altro.
18. Si conviene che i Comuni (soci fondatori e futuri soci) non conferiscano alla società la proprietà dei centri luminosi e delle altre immobilizzazioni esistenti attinenti la pubblica illuminazione (destinate quindi a permanere nel patrimonio comunale), oltre al fine in sé di mantenere in capo ai Comuni stessi la titolarità direttamente pubblica delle citate immobilizzazioni, anche al fine di evitare quanto segue: appesantimenti procedurali che non appaiono non utili; perizie giurate di stima ex art.2465 C.C. cui si assocerebbero i relativi oneri; l'emersione di ammortamenti in capo alla società con riferimento agli immobilizzi conferiti, i quali dovrebbero in ogni caso trovare copertura attraverso componenti positivi di reddito.
19. In relazione a quanto al punto precedente, la costituzione della società da parte dei Comuni di Paderno Dugnano e di Sesto San Giovanni avverrà con versamenti liquidi a titolo di capitale sociale, secondo le quote di partecipazione determinate in base ai criteri ed ai parametri individuati nella tabella allegata alla presente convenzione, e parte integrante della stessa (criteri che dovranno essere convenuti anche dai Comuni nuovi soci).
20. Fermo restando in ogni caso l'esercizio del gradimento da parte dell'Assemblea, nonché la determinazione di un eventuale sovrapprezzo quote in relazione al patrimonio netto contabile della società, l'ingresso di Comuni nuovi soci nella compagine societaria avverrà preferibilmente a fronte di aumento di capitale sociale, e con l'assegnazione di quote di partecipazione coerentemente con quanto previsto al punto precedente sino al raggiungimento di centri luminosi gestiti dalla società in numero di 30.000; successivamente, i Comuni già soci si riservano di eventualmente ridefinire il criterio (in luogo di quanto ai punti 6 e 10, e di quanto in tabella allegata) in base al quale determinare la quota di partecipazione dei Comuni futuri soci.
21. Decorsi 30 mesi (in quanto periodo pari alla metà dei cinque anni previsti per la durata della presente convenzione, salvo il raggiungimento anticipato di 30.000 punti luce) dalla sottoscrizione della presente convenzione, si procederà a rideterminare il numero e la

categoria di appartenenza dei centri luminosi per singolo Comune, e con esso i valori totali per Comune come da allegato; in relazione ai nuovi valori totali, a parità di capitale sociale, i Comuni si impegnano ad esercitare in Assemblea i diritti di voto a ciascuno spettanti in misura tale da rendere la ripartizione degli stessi diritti coerente con la griglia dei nuovi valori totali per Comune, come sopra delineato; il meccanismo descritto mira a favorire l'investimento in spese per lavori da parte di ogni Comune, valorizzando ogni 30 mesi il nuovo assetto di centri luminosi per Comune secondo la modalità descritta; resta ferma la possibilità di aumenti di capitale liquidi, da parte di alcuni tra i Comuni soci con rinuncia al diritto di opzione ex art.2441 C.C., al fine dell'eventuale ribilanciamento delle quote di partecipazione.

22. Quanto previsto al punto precedente potrà essere confermato o modificato in relazione al raggiungimento del numero di 30.000 centri luminosi come da precedente punto 11), a seconda della conferma o della modifica del criterio per la determinazione delle quote di partecipazione (dei Comuni nuovi soci affidanti) alla società, rispetto a quanto previsto ai precedenti punti 6 e 10 ed in tabella allegata.
23. Ferma restando la determinazione della società al raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget, l'impostazione gestionale della società è orientata al contenimento delle spese correnti ed in conto capitale dei Comuni soci, in quanto questi ultimi costituiscono gli unici (o comunque fondamentali) clienti finali della società; lo statuto ed il contratto di servizio regolamentano i rapporti economico – finanziari tra Comuni e società secondo la citata impostazione, con particolare riferimento alle procedure temporali di raccordo e, nel merito, ad investimenti e tematiche relative alle nuove lottizzazioni.
24. Tenendo conto di quanto al punto precedente, i Comuni soci si impegnano a prevedere, a bilancio pluriennale ed annuale, somme in conto capitale destinate al potenziamento e / o al rinnovo delle immobilizzazioni attinenti la pubblica illuminazione, e somme in parte corrente per la gestione, tali da garantire gli svolgimenti della società secondo economicità, da recepirsi da piani e budget di cui al punto precedente.
25. La società opererà in fase di avvio a fronte delle fonti finanziarie trasferite dal Comune, anche in termini di anticipazione nell'erogazione (cui i Comuni si impegnano, sulla base di modalità che verranno convenute con la società stessa) rispetto al momento di effettivo utilizzazione delle risorse stesse; ciò, al fine di evitare per quanto possibile il ricorso la società (salvo casi di estrema necessità o convenienza) all'indebitamento bancario, e fermo restando l'opportunità che il ricorso strutturale all'indebitamento possa essere adottato ad avvenuto consolidamento a regime della società stessa, a fronte di opportune valutazioni.
26. I rappresentanti dei Comuni soci in Consiglio di Amministrazione si impegnano, anche a partire dalle attuali differenti condizioni operative nei diversi Comuni, a garantire l'impegno della società ad operare per uniformare, al meglio dell'efficienza e dell'efficacia, gli svolgimenti in tutto il territorio gestito; ciò, con l'obiettivo di costituzione di un soggetto che operi con elevati standard di servizio, a costi competitivi, garantendo competenza, flessibilità e trasparenza.
27. Sino a quando i Comuni di Paderno Dugnano e di Sesto San Giovanni rimarranno i soli soci della società, il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da tre componenti; i due Comuni convengono di procedere alla nomina degli amministratori come segue:
 - ☐ Il Comune di Paderno Dugnano designa il Presidente;
 - ☐ Il Comune di Sesto San Giovanni designa gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione.

I due Comuni si impegnano a che, in Assemblea, l'espressione del loro voto conduca a risultati coerenti con quanto indicato al periodo precedente.

28. E' istituita la consulta dei Sindaci, con riferimento alla presente convenzione; alla consulta spettano i seguenti compiti:

- ☐ impostazione dell'organismo di cui all'art.5, ai sensi dell'articolo stesso;
- ☐ coordinamento delle funzioni di programmazione e controllo dei Comuni.

La consulta si riunisce almeno una volta l'anno.



Città di Sesto San Giovanni

Medaglia d'Oro al Valor Militare

ALLEGATO

ANALISI COMPARATIVA TRA SPA E SRL. INDICAZIONE DI ADOZIONE DEL TIPO SOCIETARIO

Ai fini della costituzione della società “in house” ex art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000, partecipata dai Comuni di Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni, pare opportuno sviluppare alcune considerazioni che mettono in evidenza se si tratti di elementi a favore dell'adozione del tipo societario SpA o SRL, o contrario all'adozione di una tra queste.

In chiusura, si fornisce un'indicazione di priorità rispetto al tipo societario che risulterebbe opportuno adottare.

Il *capitale sociale minimo* evidentemente non costituisce in sé elemento decisionale; peraltro, la previsione di non conferimento delle immobilizzazioni di proprietà comunale afferenti la pubblica illuminazione consente la costituzione della società con soli capitali liquidi; conseguentemente, se opportuno sotto altri profili, appare possibile la costituzione di una SRL con capitale inferiore ad euro 120.000 (per ragioni che si evidenziano nel prosieguo).

La disciplina dei *patti parasociali* è prevista per la sola SpA, e non anche per la SRL.

Si anticipa che detti patti risultano necessari, in quanto non pare possibile assegnare allo statuto societario la regolamentazione di tutti rapporti tra Paderno e Sesto, in relazione al fatto che è previsto ed auspicato l'ingresso quali soci di altri Comuni, e pertanto lo statuto stesso deve essere sufficientemente flessibile da non comportare modifiche (e quindi onerose deliberazioni di Assemblea Straordinaria) al verificarsi dell'ingresso di un nuovo ente partecipante – affidante.

I patti vigenti dovranno viceversa essere sottoscritti e / o integrati alla luce dei citati ingressi.

Circa i contenuti in generale, oggetto dei patti parasociali sono la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto (spesso relativamente alla nomina degli organi sociali), i limiti al trasferimento delle partecipazioni nella società ad altri soggetti, l'esercizio di un'influenza dominante, l'obbligo di sottoscrivere aumenti di capitale sociale (gli ultimi due casi non dovrebbero essere rilevanti nel caso in esame).

Circa i contenuti specifici, si rinvia direttamente allo schema dei patti stessi.

Giacchè i soci sono Comuni, i patti assumeranno formalmente le caratteristiche di convenzione ex art. 30 D.Lgs 267 / 2000; pertanto, per quanto previsti sul piano del diritto societario solo per le SpA ex artt. 2341 – bis e 2341 – ter C.C., si ritiene di poter e dover (in termini di limiti) fare riferimento alla disciplina civilistica anche nel caso di adozione del tipo societario SRL.

In tema di *conferimenti a titolo di capitale sociale*, le differenze tra SpA e SRL sono relative a quanto segue:

- la possibile non proporzionalità tra valore del conferimento e partecipazione percentuale alla società per la SRL;
- il fatto che, nel caso di conferimenti in natura, nel caso di SpA è obbligatoria la richiesta del perito al Tribunale ex art. 2343 C.C. per la SpA ai fini della relazione giurata, mentre per la SRL ex art. 2465 C.C. si può direttamente nominare l'esperto, purchè iscritto all'albo o si tratti di una società di revisione (la differenza depone a favore del tipo SRL nel caso in esame, anche in assenza di conferimenti in natura previsti in prima battuta);
- l'assenza dell'obbligo di revisione obbligatoria della stima di cui sopra da parte degli amministratori nel caso della SRL (il che non pare di interesse nel caso in esame);
- il fatto che, solo per la SRL, risultano conferibili a titolo di capitale sociale tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica (immobilizzazioni immateriali, diritti di concessione e simili), nonché obbligazioni a prestare opera o servizi nella società, e che una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria possa sostituire il versamento liquido; tutto ciò non vale nel caso di SpA, ma non pare di interesse nel caso in esame, almeno nell'immediato.

In tema di *azioni e quote in sè*, ferma restando la scarsa praticabilità immediata di opzioni quali la quotazione in Borsa o l'azionariato diffuso (propri della sola SpA), la dematerializzazione possibile per le azioni non offre spunti di interesse in rapporto all'immaterialità propria delle quote di SRL.

In tema di *differenti categorie di azioni e / o particolari diritti assegnabili ad alcuni soci*, di nuovo non pare deporre a vantaggio del tipo SpA la molteplicità di tipologie di azioni prevedibili (il che è ovviamente impossibile per le quote di SRL); pure, il fatto che solo per la SRL (e non anche per la SpA) sia possibile associare ad alcuni soci particolari diritti (ad esempio nell'amministrazione della società e / o nella ripartizione degli utili) non risulta concretamente applicabile e quindi decisivo.

In tema di *possibile previsione di divieto nella circolazione della partecipazioni sociali*, ai fini della stabilità delle compagini societarie, per la SpA detto divieto può operare solo per cinque anni (operando successivamente la libera circolazione delle azioni, salvi i meccanismi previsti in statuto, e ferma restando la possibilità di sottoscrivere nuovi patti parasociali che prevedano detto divieto, il che evidentemente consente ai soci la non sottoscrizione); per la SRL, è possibile prevedere detto divieto senza limiti, ma in questo caso spetta al socio (che intendesse cedere le proprie quote) l'esercizio del diritto di recesso dalla società.

Ciò parrebbe deporre a favore dell'adozione del tipo SpA, nel caso si intenda salvaguardare la stabilità della compagine in fase di start – up societario.

L'eventuale *clausola di mero gradimento*, da parte di organi societari, all'ingresso di nuovi soci è praticabile per entrambi i tipi societari, fermo restando che, nel caso di specie, i soggetti a capitale interamente pubblico dovrebbero essere accolti senza particolari vincoli, nel rispetto della condizione della totalità del capitale pubblico ex art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000.

Né pare nel caso di specie opportuno prevedere uno dei sistemi di amministrazione e controllo, alternativi a quello tradizionale (propri della sola SpA), quale il "monistico" ed il "dualistico".

Il *meccanismo assembleare*, classico in ogni tipo societario ante – riforma ex D.Lgs 6 / 2003, rimane rigido per la sola SpA, mentre per la SRL può essere sostituito da più destrutturate “decisioni dei soci” non assembleari (peraltro l’assemblea andrebbe in ogni caso convocata in caso di modifiche dell’oggetto sociale, o operazioni societarie che lo modifichino nella sostanza, nonché su richiesta anche di un solo amministratore).

Data la natura pubblica della società, pare opportuno che il momento formale dell’Assemblea debba essere mantenuto in ogni caso.

Pure in termini di *formalità di convocazione dell’Assemblea*, non emergono più decisive differenze:

- diversamente dalla situazione ante – riforma, per la SpA non vi è più l’obbligo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; ogni altra forma, anche tecnologicamente avanzata, è ora ammessa, purché garantisca il preavviso di otto giorni;
- per la SRL, la modalità standard prevista dal Codice Civile è la raccomandata RR con preavviso di otto giorni, ma tempi anche più ristretti e modalità alternative risultano possibili (ma non particolarmente utili nel caso in esame).

La *convocazione dell’Assemblea da parte dei soci* trova il limite minimo del 10% nella SpA e del 33% nella SRL (salva la minor quota prevista da statuto), ma nel caso della SRL la convocazione può riguardare qualsiasi argomento (diversamente dalla SpA, per cui si veda oltre).

Modalità audio – video avanzate risultano ormai possibili per entrambi i tipi societari; *l’adozione delle decisioni* per consultazione scritta o con consenso scritto risulta invece possibile solo per la SRL, ma ciò non appare decisivo nel caso in esame.

Fondamentale appare la *competenza assembleare e dei soci in termini gestionali*:

- nella SpA post – riforma, all’Assemblea competono solo le rigide competenze civilistiche (nomina e revoca di amministratori e sindaci, approvazione del bilancio), salva la possibilità di prevedere da statuto, in quantità più o meno estesa a seconda delle esigenze, autorizzazioni che l’Assemblea stessa debba concedere agli amministratori per la realizzazione di determinate tipologie di decisioni (in genere di notevole dimensione e / o di rilevante impatto strategico), ferma restando la piena responsabilità degli amministratori;
- la SRL può viceversa prevedere in capo all’Assemblea piene competenze gestionali, di cui assume la relativa responsabilità.

Si può così valutare, data la logica “in house” della costituenda società, l’opportunità che non tutte le decisioni siano comunque nella responsabilità degli amministratori ma che, attraverso i propri rappresentanti, i Comuni possano sviluppare attività decisionali – gestionali.

Ferma restando la necessità di attenzione dei rappresentanti comunali ai concreti svolgimenti societari, detta flessibilità della SRL potrebbe risultare opportuna nel caso in esame.

Differenti regole valgono per la validità dell’*assemblea totalitaria*, ma ciò non può essere considerato decisivo (per la SpA e per la SRL: la presenza dell’intero capitale sociale; per la SpA: la presenza della maggioranza degli amministratori e dei sindaci; per la SRL, la presenza o l’informazione di tutti gli amministratori e sindaci).

In termini di *quorum deliberativi e costitutivi*, vale quanto segue:

- per la SRL, la flessibilità statutaria risulta massima, salvo il fatto che è richiesta la presenza ed il voto favorevole di oltre il 50% del capitale sociale per la modifica dell’atto costitutivo e di rilevanti diritti dei soci, nonché per la deliberazione di

operazioni modificative dell'oggetto sociale (peraltro, deliberazioni di natura straordinaria, pur non sussistendo più per la SRL la previsione di un'assemblea straordinaria);

- per la SpA, salva la maggior rigidità (maggiori percentuali richieste) eventualmente prevista dagli statuti, vale la regola della maggioranza del capitale presente in assemblea a fini deliberativi.

Pertanto, i due tipi societari paiono poter essere altrettanto flessibili o rigidi, in base alle necessità.

In termini di *amministrazione*:

- entrambi i tipi possono essere impostati secondo organo unico o plurimo (consiglio), con o senza amministratori delegati (l'amministrazione disgiunta da parte di distinti amministratori è caratteristica della SRL, ma ciò non pare decisivo ai fini in esame);
- le modalità audio – video sono possibili in entrambi i casi (raccolta scritta dei consensi solo per la SRL, di nuovo elemento non decisivo);
- circa la durata in carica degli amministratori, a fronte del mandato al massimo triennale della SpA, per la SRL la durata è liberamente determinabile da statuto e / o all'atto della nomina, il che può essere interessante elemento di flessibilità, ad esempio per raccordare il mandato degli amministratori dell'Ente Locale (nel caso di società multi comunali, al Comune di maggioranza relativa, e / o all'insieme di enti più consistente in termini di coerenza temporale di mandato elettorale) al mandato di quelli della società (si noti che il mandato quinquennale potrebbe sì caratterizzarsi per la citata coerenza, per altro verso potrebbe essere elemento di eccessivo vincolo, rammentando che in ogni caso, pur con giurisprudenza non costante, l'eventuale revoca senza giusta causa comporta il risarcimento del danno);
- il direttore generale, diversamente dall'azienda speciale in cui è organo obbligatorio e rappresentante legale, sia per SpA sia per SRL è figura facoltativa, e la rappresentanza legale è in capo al Presidente ed all'eventuale Amministratore Delegato (nei limiti delle deleghe e della rappresentanza).

L'obbligatorietà o meno del *Collegio Sindacale* può essere elemento significativo nella scelta tra SpA e SRL; l'organo, sempre obbligatorio nella SpA, è viceversa facoltativo nella SRL; è obbligatorio nella SRL se il capitale sociale è superiore ad euro 120.000 (il che nel caso di specie può essere limite all'interno del quale rimanere), e se vengono superati per due esercizi consecutivi i limiti di organico, ricavi e capitale investito ex art. 2477 C.C. (limiti assai più elevati rispetto alle dimensioni iniziali della società tra Paderno e Sesto).

L'assenza del Collegio Sindacale può costituire un risparmio in fase di start – up, né del resto può essere identificata quale elemento blando rispetto a quello previsto dall'art. 113, c. 5, lettera c) D.Lgs 267 / 2000, in presenza delle altre modalità economico – finanziario e tecnico – operativo di controllo tipiche delle società "in house".

L'emissione di *obbligazioni* è possibile, quale forma di finanziamento alternativa al tradizionale mutuo, sia per SpA che SRL, per quanto per quest'ultima la circolazione dei titoli di debito sia limitata agli investitori istituzionali (ma ciò non pare essere decisivo).

L'esercizio del *diritto di recesso* (possibilità per il socio di abbandonare la compagine societaria, a fronte della liquidazione della quota patrimoniale allo stesso spettante) appare maggiormente facilitato nella SRL, rispetto alla SpA, il che potrebbe essere elemento di più elevata instabilità societaria.

Si sottolinea che tra altre cause per i soci di SRL rappresenta possibilità di esercizio del diritto di recesso l'aumento di capitale riservato a terzi ed il caso di fusione e scissione.

Nel caso della società di Paderno e Sesto, in particolare l'aumento di capitale riservato ad altri Comuni dovrebbe essere modalità di crescita strategica (aderire alla società da parte di un Comune dovrebbe significare aver inteso quanto detto, ma in ogni caso il fatto che ad ogni ingresso di nuovi Comuni soci sussista il rischio di recesso da parte di altri non pare elemento di stabilità).

Va detto che lo statuto non può derogare a quanto sopra, ma che la convenzione (patti parasociali) ex art. 30 può sempre regolamentare, stabilendo un numero di anni (cinque) di stabilità, la permanenza del Comune socio in società.

Del resto, se un Comune nuovo socio – affidante il servizio di pubblica illuminazione facesse il suo ingresso nella compagine societaria, compirebbe il passo condividendo la strategia di ingresso di altri Comuni soci – affidanti; risulterebbe pertanto paradossale che si cogliesse il momento di realizzazione della strategia (l'ingresso di un Comune nuovo socio) per perseguire un'operazione esattamente contraria (il recesso del Comune già socio).

La *nomina ex art. 2449 C.C. di amministratori e sindaci* con provvedimento diretto del Sindaco del Comune socio (e non in Assemblea, opportunità certamente da utilizzare nell'ambito di società "in house") è formalmente prevista solo per la SpA, ma una pluralità di casi concreti offrono osservazioni operative anche per SRL; in ogni caso il già citato diritto speciale in tema di amministrazione a favore di alcuni soci della SRL potrebbe operare in via sostitutiva.

I *finanziamenti soci* (erogati dai Comuni soci alla società "in house") nel caso di SRL risulterebbero postergati nel rimborso rispetto agli altri debiti della società (assimilando i primi a "quasi capitale sociale" nel caso di negativo andamento della società) mentre, per quanto il tema sia assai dibattuto, non così risulterebbe per la SpA.

In *sintesi*, si ritiene di proporre per la costituenda società tra i Comuni di Paderno e Sesto il tipo SRL, in relazione a quanto esposto, e di seguito sintetizzato:

- la possibilità di non nominare, in fase di avvio della società, il Collegio Sindacale, in un'ottica di risparmio di costi – spese, e senza che ciò faccia venir meno l'approccio del controllo "in house";
- la possibilità di collocare in capo all'Assemblea vere e proprie competenze gestionali per le operazioni più rilevanti (e non mere autorizzazioni agli amministratori a compiere dette operazioni), salvaguardando così la vicinanza dei comuni alla società, anche in ottica "in house";
- la possibilità di determinare il mandato degli amministratori anche per una durata quinquennale, rendendola così coerente con quella della legislatura dei Comuni soci;
- la possibilità, nel caso di conferimenti in natura, di identificazione diretta (e non con richiesta al Tribunale) dell'esperto redattore della perizia giurata.

STATUTO

di

ENERGIE LOCALI S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

II) CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – QUOTE

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

IV) ASSEMBLEA

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

VI) DIRETTORE GENERALE

VII) CONTROLLO

VIII) BILANCIO ED UTILI

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

X) RECESSO

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

XIII) NORMA TRANSITORIA

STATUTO

di

ENERGIE LOCALI S.R.L.

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata Energie Locali S.R.L.

2) La Società ha sede in Comune di Sesto San Giovanni (MI).

L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.

- 3) La Società ha per oggetto i servizi e le attività elencate a seguire, in termini di proprietà (titolarità di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali esistenti e di futura realizzazione) e / o gestione (investimenti, manutenzioni straordinarie ed ordinarie di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali, di titolarità della Società e / o assegnati da terzi alla Società, esistenti e di futura realizzazione) e / o erogazione (rapporti con l'utenza finale ed attività commerciale) e / o ogni altra fase di svolgimento, compatibilmente con la normativa vigente:
 29. Illuminazione pubblica, semaforica, votiva;
 30. Produzione e cessione di energia da fonti convenzionali e / o rinnovabili;
 31. Offerta di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi ai sensi dell'art.1, c.1, lettera t) della Deliberazione dell'Autorità Energia Elettrica e Gas n. 103 / 03, qualificandosi Energie Locali S.R.L. quale "Società di servizi energetici";
 32. Sfruttamento commerciale delle infrastrutture della pubblica illuminazione, attraverso pubblicità a pagamento ed attività simili.
- 4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi, degli impianti relativamente anche ai servizi ed alle attività di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità e direzione di lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.
- 5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e / o costituendo società, consorzi ed associazioni, con altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente.
 La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli enti pubblici che la controllano.
 La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.
 La Società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 6) La Società potrà, nel rispetto della normativa vigente, acquisire servizi ed attività da soggetti pubblici, in particolare (ma in via non esaustiva) mediante affidamento diretto da parte di Enti Locali e soggetti a capitale interamente pubblico, con partecipazione diretta e / o indiretta alla Società stessa da parte di questi ultimi.
- 7) La Società potrà, nel rispetto della normativa vigente, acquisire servizi ed attività da soggetti diversi da quelli individuati al precedente comma, fermo restando quanto previsto al precedente art.5, c.2.
- 8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

II) CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – QUOTE

- 11) Il capitale della Società è pari ad € 100.000, 00 (euro centomila / 00); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.
- 12) Possono detenere partecipazioni Comuni che affidino alla Società servizi e / o attività di cui sono titolari.
- 13) Non saranno in ogni caso validi, nei confronti della Società, i passaggi di partecipazioni in violazione dell'articolo precedente.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

- 14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Milano, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della

partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

* nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;

* non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

* il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;

* quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

(v) In ogni caso dovrà valere quanto disposto dall'articolo 12 del presente Statuto.

15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.12.

16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.

17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

IV) ASSEMBLEA

- ☐ Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- ☐ L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione.
- ☐ L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale e al revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica.
- ☐ In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
- ☐ L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.
- ☐ L'assemblea ordinaria e / o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
 - * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- ☐ Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.
- ☐ Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..
- ☐ L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

- ☐ Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

- ☐ Gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale, se nominato, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti, consulenti, rappresentanti dell'organismo di controllo costituito dagli enti soci, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

- ☐ Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale, salvo quanto previsto all'art.67:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori della Società;
- c) la designazione degli amministratori nelle Società partecipate;
- d) l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art.3 da parte di Comuni, su proposta dell'organo amministrativo;
- h) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale di lavori e di gestione, e dei relativi margini di contribuzione, su proposta dell'organo amministrativo;
- i) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
- j) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
- k) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;
- l) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;
- m) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;
- n) lo scioglimento anticipato della Società.

V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- ☐ L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compresi tra 3 (tre) e 11 (undici), nominati dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

- ☐ Il numero dei membri ed il numero di esercizi di durata in carica degli amministratori sono dall'Assemblea stabiliti all'atto della nomina degli stessi ed in ogni altro caso.

- ☐ Il Consiglio può nominare un vice presidente ed un segretario.

- ☐ Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da oltre il

40% dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

☐ Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di oltre il 50% dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede il consiglio.

☐ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

☐ Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

☐ Se, per qualunque causa, viene a mancare oltre il 50% degli amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori; dovrà subito essere convocata dal collegio sindacale (se esistente) o dal revisore (se esistente), dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente l'assemblea per la nomina degli eventuali restanti amministratori.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.

☐ Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, l'Assemblea dei soci provvede a sostituirli entro un mese dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate ex art.31.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

☐ Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in Consigli di Amministrazione, oltre che di Società partecipanti, di Società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle Società predette.

☐ Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di cui all'art.2382 C.C. ed all'art.64, c.4 DLgs 267 / 2000;

- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
- c) siano in lite con la Società;
- d) siano consiglieri, assessori, sindaci di Enti locali che siano soci della Società.

- ☐ Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare ex all'art.29.
- ☐ Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente; sono fatte salve le competenze del Direttore, se nominato, di cui all'art.51.
- ☐ I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
- ☐ Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- ☐ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.
- ☐ In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vice presidente, se nominato, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età; rispettivamente in coerenza con le deleghe ricevute, e limitatamente a ciò, la rappresentanza spetta, se nominati, agli amministratori delegati (la cui eventuale deliberazione di nomina deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere, e le eventuali limitazioni dello stesso) e / o al Direttore Generale.
- ☐ Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.
- ☐ Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

- ☐ Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

VI) DIRETTORE GENERALE

- ☐ Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina è di competenza dell'assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.
- ☐ Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.
- ☐ Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

VII) CONTROLLO

- ☐ Nei casi previsti dalla legge, o quando lo ritenga comunque opportuno, l'assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), o di un revisore. Ai sindaci effettivi, o al revisore, spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.37.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile, salva diversa deliberazione assembleare.

VIII) BILANCIO ED UTILI

- ☐ Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- ☐ Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

- ☐ La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art.2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

- ☐ La Società può emettere obbligazioni.

X) RECESSO

☐ Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

- * il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- * il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

☐ Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

☐ Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

☐ Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e / o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dalla camera arbitrale istituita presso ogni camera di commercio, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

- ☐ Il collegio arbitrale decide entro 60 giorni dalla nomina, compatibilmente con la complessità della questione. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale.
- ☐ Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano le parti.
- ☐ Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- ☐ Sono soggette alla disciplina prevista le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale
- ☐ Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5 e del Codice Civile.

XIII) NORMA TRANSITORIA

- ☐ Sino a quando i Comuni di Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni siano i soli Comuni soci, le deliberazioni assembleari di cui all'art.29 devono essere con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.



Città di Sesto San Giovanni

Medaglia d'Oro al Valor Militare

CRITERI ISPIRATORI DELLA PREVISIONE DI CONTO ECONOMICO * E DELL'OPERARE DI ENERGIE LOCALI SRL

- Non incrementare, per quanto possibile, le spese correnti ed in conto capitale la pubblica illuminazione sostenute dai Comuni, garantendo adeguati livelli di servizio.
- Mantenere alla proprietà comunale gli impianti e le dotazioni esistenti e future.
- Operare, per la Società, con margini di gestione di esercizio e margini sui nuovi lavori inferiori rispetto a quelli mediamente riferibili ad affidamenti a terzi , ma tali da consentire io costante equilibrio e sviluppo economico-finanziario della Società (principio dell'economicità).
- Non orientare, per la Società, le proprie azioni all'ottenimento di profitti, giacchè i Comuni sono clienti unici – affidanti “in house” della Società stessa.
- Perseguire, da parte della Società, gli obiettivi economico – finanziari e di realizzazione temporale, di piano e budget, per gestione e nuovi lavori, in particolare in termini di efficienza ed efficacia.
- Orientamento al contenimento, ferma restando la coerenza con le esigenze operative dei servizi e nel rispetto delle ragionevoli aspettative degli operatori, dei costi fissi esterni ed interni della struttura societaria.
- Disponibilità da parte dei Comuni a sostenere finanziariamente la Società, nell'ambito delle previsioni di piano e budget.

* Si precisa che la previsione i conto economico ha valenza indicativa e i dati effettivi non potranno che precisarsi via via con lo svolgimento operativo dell'attività.

valori in	esercizi			0	esercizio parziale			1	esercizio completo			2				
euro	esercizi	dato anno base		2006	2006	2006		2007	2007	2007		2008	2008	2008	2008	
		in economia		TOTALE	Sesto	Paderno		TOTALE	Sesto	Paderno		TOTALE	Sesto	Paderno	Altri	
CONTO ECONOMICO																
Ricavi da Comuni a fronte consumi elettrici (RE)				538.681	361.250	177.431		814.167	510.000	304.167		1.709.750	561.000	334.583	814.167	
Spesa corrente Comune (con IVA 20%) a società		- 612.000	- 365.000	- 646.417	- 433.500	- 212.917	-	- 977.000	- 612.000	- 365.000	-	- 2.051.700	- 673.200	- 401.500	- 977.000	
Spesa a bilancio comunale 2006 (con IVA 20%)		- 612.000	- 365.000	- 646.417	- 433.500	- 212.917	-	- 977.000	- 612.000	- 365.000	-					
Ricavi da Comuni per gestione (RG)				366.872	211.299	155.572		565.000	298.305	266.695		1.130.001	298.305	266.695	565.000	
Spesa corrente Comune (con IVA 20%) a società		- 517.000	- 320.000	- 440.246	- 253.559	- 186.687	-	- 678.000	- 357.966	- 320.034	-	- 1.356.001	- 357.966	- 320.034	- 678.000	
canone gestione affidatario esterno medio (con IVA)				- 958.812	- 552.227	- 406.585	-	- 1.476.617	- 779.614	- 697.002	-	- 2.953.233	- 779.614	- 697.002	- 1.476.617	
Spesa bilancio comunale 2006 (con IVA 20%)		- 517.000	- 320.000	- 440.246	- 253.559	- 186.687	-	- 678.000	- 357.966	- 320.034	-					
Ricavi da Comuni per lavori (RL)				844.697	579.545	265.152		1.272.727	818.182	454.545		2.545.455	818.182	454.545	1.272.727	
Spesa c/cap. Comune (con IVA 10%) a società		- 750.000	- 500.000	- 929.167	- 637.500	- 291.667	-	- 1.400.000	- 900.000	- 500.000	-	- 2.800.000	- 900.000	- 500.000	- 1.400.000	
equivalente lavori affidatario esterno medio (con IVA)				- 881.131	- 606.131	- 275.000	-	- 1.327.143	- 855.714	- 471.429	-	- 2.654.286	- 855.714	- 471.429	- 1.327.143	
Spesa bilancio comunale 2006 (con IVA 10%)		- 750.000	- 500.000	- 929.167	- 637.500	- 291.667	-	- 1.400.000	- 900.000	- 500.000	-					
Corrispettivo / contributo da Comuni				-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
Certificati bianchi												24.200	7.000	17.200		
Altri ricavi da Comuni o terzi				38.750	21.250	17.500		60.000	30.000	30.000		90.000	30.000	30.000	30.000	
Altri ricavi (AR)				38.750	21.250	17.500		60.000	30.000	30.000		114.200	37.000	47.200	30.000	
RICAVI TOTALI (RE+RG+RL+AR)				1.788.999	1.173.345	615.654		2.711.894	1.656.487	1.055.407		5.499.405	1.714.487	1.103.024	2.681.894	
Consumo energia elettrica				- 538.681	- 361.250	- 177.431		- 814.167	- 510.000	- 304.167		- 1.672.243	- 544.374	- 313.702	- 814.167	
Materiali e manutenzioni ordinarie				- 236.226	- 136.446	- 99.780	-	- 363.681	- 192.629	- 171.052	-	- 727.362	- 192.629	- 171.052	- 363.681	
Pronto intervento				- 14.208	- 7.792	- 6.417	-	- 22.000	- 11.000	- 11.000	-	- 44.000	- 11.000	- 11.000	- 22.000	
Costi diretti gestione (CG)				- 250.434	- 144.238	- 106.197		- 385.681	- 203.629	- 182.052		- 771.362	- 203.629	- 182.052	- 385.681	
Costi lavori				- 616.792	- 424.292	- 192.500	-	- 929.000	- 599.000	- 330.000	-	- 1.858.000	- 599.000	- 330.000	- 929.000	
Altri costi					-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Costi diretti lavori (CL)				- 616.792	- 424.292	- 192.500		- 929.000	- 599.000	- 330.000		- 1.858.000	- 599.000	- 330.000	- 929.000	
COSTI ESTERNI TOTALI				- 1.405.907	- 929.779	- 476.127		- 2.128.848	- 1.312.629	- 816.218		- 4.301.606	- 1.347.004	- 825.754	- 2.128.848	
Margine contribuzione energia elettrica				-	-	-		-	-	-		37.507	16.626	20.881	-	
numero centri luminosi		6.672	5.965	12.637	6.672	5.965		12.637	6.672	5.965		26.538	7.339	6.562	12.637	
incremento annuale numero centri luminosi								0%	0%	0%		10%	10%	10%		
ricavo gestione per centro luminoso (IVA esclusa)					44,71	44,71		44,71	44,71	44,71		42,58	40,65	40,65	44,71	
costo gestione per centro luminoso (IVA esclusa)		- 64,57	- 44,71	-	30,52	30,52	-	30,52	30,52	30,52	-	29,07	27,75	27,75	30,52	
kwh anno consumati (totale)					3.691.231	2.182.102		8.951.897	5.211.150	3.740.747		17.903.794	5.211.150	3.740.747	8.951.897	
kwh anno consumati (per centro luminoso)					781	627		708	781	627		675	710	570	708	
ricavo kwh energia elettrica (IVA esclusa)					0,098	0,081		0,091	0,098	0,081		0,095	0,108	0,089	0,091	
ricavo kwh energia elettrica (IVA esclusa)					- 0,098	- 0,081	-	- 0,091	- 0,098	- 0,081	-	- 0,093	- 0,104	- 0,084	- 0,091	
Margine contribuzione gestione				116.437	67.062	49.375		179.319	94.676	84.643		358.638	94.676	84.643	179.319	
RG - CG <u>Margine % società in house</u>				<u>32%</u>	<u>32%</u>	<u>32%</u>		<u>32%</u>	<u>32%</u>	<u>32%</u>		<u>32%</u>	<u>32%</u>	<u>32%</u>	<u>32%</u>	
Stima <u>Margine % affidatario esterno medio</u>				74%	74%	74%		74%	74%	74%		74%	74%	74%	74%	
(escluso costo energia elettrica)																
Margine contribuzione lavori				227.905	155.254	72.652		343.727	219.182	124.545		687.455	219.182	124.545	343.727	
RL - ML <u>Margine % società in house</u>				<u>27%</u>	<u>27%</u>	<u>27%</u>		<u>27%</u>	<u>27%</u>	<u>27%</u>		<u>27%</u>	<u>27%</u>	<u>27%</u>	<u>27%</u>	
Stima <u>Margine % affidatario esterno medio</u>				30%	30%	30%		30%	30%	30%		30%	30%	30%	30%	
Altri ricavi				38.750	21.250	17.500		60.000	30.000	30.000		114.200	37.000	47.200	30.000	
MARGINE CONTRIBUZIONE TOTALE				383.093	243.566	139.527		583.046	343.857	239.189		1.197.799	367.483	277.270	553.046	
				21%	21%	23%		21%	21%	23%		22%	21%	25%	21%	

CONTO ECONOMICO			2006 TOTALE	2006 Sesto	2006 Paderno	2007 TOTALE	2007 Sesto	2007 Paderno	2008 TOTALE	2008 Sesto	2008 Paderno	2008 Altri
MARGINE CONTRIBUZIONE TOTALE			383.093 21%	243.566 21%	139.527 23%	583.046 21%	343.857 21%	239.189 23%	1.197.799 22%	367.483 21%	277.270 25%	553.046 21%
Materiali di consumo ufficio			- 3.000			- 4.000			- 7.400			
Assistenza software, noleggi e simili			- 3.750			- 5.000			- 9.250			
TLC (tel.fissi, cellulari, fax)			- 7.500			- 10.000			- 18.500			
Gas, acqua, energia, altre utenze			- 3.000			- 4.000			- 4.000			
Noleggi auto aziendali e simili			- 18.750			- 25.000			- 46.250			
Carburanti e spese viaggio			- 9.000			- 12.000			- 22.200			
Prestazioni professionali			- 45.000			- 60.000			- 60.000			
Altri servizi esterni			- 750			- 1.000			- 1.850			
Affitto e spese sede			- 11.250			- 15.000			- 15.000			
Pulizie, vigilanza e simili			- 2.250			- 3.000			- 3.000			
Assicurazioni			- 7.500			- 10.000			- 20.000			
Compensi consiglio di amministrazione			- 37.500			- 50.000			- 50.000			
Compensi collegio sindacale			-			-			- 48.000			
Imposte e tasse locali			- 1.500			- 2.000			- 4.000			
Altri costi esterni			- 2.250			- 3.000			- 5.550			
Altri costi operativi esterni			- 153.000			- 204.000			- 315.000			
Valore aggiunto			230.093 13%			379.046 14%			882.799 16%			
Direttore Generale			- 49.350			- 65.800			- 140.000			
Resp. Back Office			- 30.000			- 40.000			- 65.800			
Dir. Tecnico (contr. a progetto) ed altri			- 42.000			- 56.000			- 40.000			
Ing. Progettazione			- 42.000			- 56.000			- 56.000			
Tecnico Operativo			-			-			- 56.000			
Tecnico Operativo			-			-			- 56.000			
Resp. Appalti			-			-			- 56.000			
Segreteria			-			-			-			
Altre figure professionali			-			-			-			
Costo del lavoro			- 163.350			- 217.800			- 469.800			
<i>di cui accantonamento a TFR</i>			- 9.801			- 13.068			- 28.188			
Margine operativo lordo			66.743 4%			161.246 6%			412.999 8%			
Hardware			- 6.000			- 8.000			- 11.000			
Software			- 6.000			- 8.000			- 11.000			
Altri beni materiali			-			-			-			
Altri beni immateriali			-			-			-			
Ammortamenti			- 12.000			- 16.000			- 22.000			
Margine operativo netto			54.743 3%			145.246 5%			390.999 7%			
Proventi finanziari			-			-			-			
Oneri finanziari			-			-			-			
Saldo gestione finanziaria			-			-			-			
Risultato ante imposte			54.743			145.246			390.999			
IRAP			- 9.814			- 16.337			- 38.736			
IRES			- 18.065			- 47.931			- 129.030			
Risultato netto			26.863 2%			80.978 3%			223.234 4%			